



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

dott.ssa Federica LA MARCA	PRESIDENTE
dott.ssa Tiziana MACCARRONE	CONSIGLIERE
dott.ssa Angela LABANCA	CONSIGLIERE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.

PROMOSSA DA:

elett.te dom.ta in Torino, _____ presso lo studio dell'avv. _____
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Franco Fabiani,
come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

INTESA SANPAOLO S.p.A., elett.te dom.ta in Torino, _____,
presso lo studio degli avv.ti _____ che la rappresentano e
difendono, come da delega in atti

APPELLATA

CONCLUSIONI PRECISATE IL 13.12.2016

PER PARTE APPELLANTE

Piaccia all'ill.ma Corte contrariis rejectis

rigettare ogni deduzione ed eccezione di parte appellata e previa ogni più utile
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
anche in via istruttoria ed incidentale, in riforma parziale della impugnata sentenza:



accertata e dichiarata la illegittimità dell'applicazione sul conto corrente di cui è causa dalla prima all'ultima contabile in atti (1° trimestre del 1986 al 3° trimestre 2000) di interessi ultralegali, di somme a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto e spese per chiusura periodica del conto in assenza di intercorsa e idonea pattuizione scritta e confermata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi a debito, condannare la appellata a pagare e/o riaccreditare in conto alla appellante la somma di **€ 2.511.868,31** come risultante dalla perizia di parte allegata agli atti di primo grado, con gli interessi legali di mora (D.Lgs. 213/02) dalla domanda al saldo.

In via istruttoria rimettere la causa in istruttoria estendendo il medesimo quesito assegnato dalla Corte d'Appello ad un arco temporale diverso, ossia dalla prima contabile in atti (1° trimestre 1986) all'ultima (3° trimestre 2000) onde supplire all'errore in cui è intercorso il Giudice di prime cure facendo decorrere quale data iniziale della perizia la concessione di un credito con garanzia ipotecaria (21.7.1992).

In via subordinata e con espressa riserva di ulteriore gravame:

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, in riforma parziale della impugnata sentenza: accertata e dichiarata la illegittimità dell'applicazione sul conto corrente di cui è causa di interessi ultralegali, di somme a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto e spese per chiusura periodica del conto in riferimento al periodo d'indagine 21.7.1992-30.6.2000 e confermata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi a debito, condannare la appellata a pagare e/o riaccreditare in conto alla appellante la somma di **€ 372.068,74** (saldo a favore del correntista al 30.6.2000) come risultante dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio dottor Mauro Vicendone depositata in atti l'8.11.2016.

In ogni caso

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sempre in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare non dovuta dalla appellante la somma di € 35.000,00 oltre oneri al cui pagamento era stata condannata dalla sentenza oggi impugnata.

Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, condannare la banca alla refusione a favore della attrice appellante di spese, diritti ed onorari di causa per l'attività legale



svolta in entrambi i gradi di giudizio e per quella di CTP e di rimborso di quanto anticipato al CTU dott. Vicendone – come da note in atti – oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore degli scriventi procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, senza operare alcuna forma di compensazione.

PER PARTE APPELLATA, INTESA SANPAOLO S.p.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

contrariis reiectis,

in via principale, respingere l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza n. resa *inter partes* dal Tribunale di Torino in data 5 marzo 2013;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata,

- **In via preliminare**, accertare che il preteso diritto della di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente al 21.1.1998, o alla veriore data che sarà determinata all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
- **In via principale**, respingere tutte le domande attoree, mandando assolta la Banca da ogni pretesa avversaria;
- **In via istruttoria**, ammettere, con testi indicati in atti, i seguenti capitoli di prova per testi:
 - 1) Vero che i contratti di finanziamento ipotecari che si rammostrano al teste (docc. 8 e 37) erano utilizzati dalla con ripartizione delle linee di credito sui diversi conti correnti intrattenuti dalla società presso l'Istituto, fra cui il conto e che i tassi d'interesse indicati nei suddetti contratti venivano conseguentemente applicati su tali conti;
 - 2) Vero che, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992, nella Filiale di Torino n. 12 dell'Istituto furono sempre esposti a disposizione della clientela i Fogli Informativi Analitici recanti le condizioni praticate dalla



banca alla clientela (cfr. doc. 7).

Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2008, la società _____ conveniva avanti il Tribunale di Torino, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. esponendo di aver intrattenuto presso la filiale di Torino (Ag. 12) dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino un articolato rapporto contrattuale, rappresentato da apertura di credito, variamente composta, da anticipazioni per sconto e altri negozi bancari, tutti regolati sul conto corrente n.

_____ in riferimento al quale chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e l'assenza della relativa idonea pattuizione, l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso legale fino al 31.12.1993 e dal 01.01.1994 superiore a quello di cui all'art. 117 D. Lgs. 385/1993, l'illegittimità dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica (trimestrale) del conto e commissioni di massimo scoperto, condannandosi, per l'effetto, la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 2.511.868,31.=, ovvero la maggiore o minore somma risultante a credito di quest'ultima, all'esito dell'istruttoria.

Si costituiva in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.A. eccependo l'intercorsa prescrizione dei pretesi diritti restitutori per le operazioni compiute anteriormente al 21.01.1998, chiedendo il rigetto delle averse domande e, in via subordinata, chiedendo dichiararsi la compensazione dei pretesi crediti di parte attrice con il credito vantato dalla convenuta, derivante dalla violazione, da parte della medesima attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione dei rapporti contrattuali intercorsi inter partes.

Istruita la causa anche con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la controversia veniva decisa dal Tribunale di Torino con sentenza _____ depositata il 05.03.2013, nella quale si statuiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione e condanna avanzata dall'attrice _____ nei confronti della Banca convenuta, risultando non estinto il conto al momento di introduzione del giudizio, si dichiarava la nullità della



capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dall'insorgenza del rapporto di conto corrente fino al 30.06.2000 e si disponeva il rigetto di ogni altra domanda svolta dall'attrice nei confronti della banca convenuta.

veniva condannata anche alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Avverso la ridetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 16.04.2014, la società _____ impugnandone motivazione e dispositivo, laddove il Giudice di prime cure aveva statuito l'inammissibilità della domanda di ripetizione.

Affermava l'appellante, richiamando sul punto la sentenza a SS.UU. n. 24418/2010, che la domanda di ripetizione nel caso di rapporto di conto ancora in essere al momento della proposizione della domanda avrebbe comunque potuto essere accolta, con la condanna alla restituzione di quanto contestato, da realizzarsi con la rettifica contabile del saldo a seguito del riaccredito in conto del corrispondente importo, riaccredito da considerarsi equivalente al pagamento, essendo la somma riaccreditata immediatamente utilizzabile dal correntista.

In fatto l'appellante esponeva che il conto corrente per cui era causa era stato comunque estinto in data 18.04.2011, ovvero in data anteriore alla fissazione per la prima volta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, divenendo impossibile, a quel punto, il riaccredito della somma accertata come infondata.

Ne conseguiva che, a maggior ragione, risultava l'infondata la dichiarazione di inammissibilità della domanda restitutoria, poiché nella fattispecie essendo stato chiuso il conto prima della decisione, l'istanza restitutoria avanzata dalla _____ avrebbe dovuto ritenersi pienamente accoglibile, tanto più che il Giudice di prime cure aveva sancito e affermato la nullità della clausola contrattuale prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Quale secondo motivo di appello _____ lamentava l'erroneità della decisione nelle parti in cui il primo Giudice non aveva disposto la condanna della Banca al pagamento degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese fisse di chiusura trimestrale del conto.

La sentenza impugnata veniva ritenuta erronea, nella parte dove le spese di chiusura del conto e commissioni di massimo scoperto erano state ritenute validamente applicate,



contestandone per entrambe la causa, le prima, in quanto strumentali alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, le seconde in quanto volte a realizzare, di fatto, una duplicazione causale degli interessi corrispettivi.

Per quanto riguardava gli interessi ultralegali, l'appellante, richiamato il disposto di cui all'art. 1284, 3° comma c.c. contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto applicabile il discrimen rappresentato dall'entrata in vigore della L. 154/92, aveva respinto la relativa contestazione, sia ante che post, ritenendo che qualsiasi eventuale scostamento tra il tasso integrato ex lege e il tasso in concreto applicato avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto; per l'effetto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza de qua, con condanna della parte appellata al pagamento di quanto indebitamente addebitato, secondo la quantificazione offerta dalle perizie di parte allegata in primo grado, ossia € 568,78 a titolo di spese fisse di chiusura del conto 43.738,76.= a titolo di commissioni di massimo scoperto ed euro 659.021,92.= a titolo di interessi ultralegali.

Infine, quale ultimo motivo di appello, la impugnava il capo spese e in via istruttoria, qualora da parte della Banca appellata si fosse contestata l'esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato negli atti di primo grado, si chiedeva disporsi Ctù volta a determinare l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca alla società attrice a titolo di interessi anatocistici, a titolo di spese fisse per chiusura periodica, a titolo di commissioni di massimo scoperto ed, infine, l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali.

Si costituiva in giudizio nel presente grado di appello, Intesa Sanpaolo S.p.A, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2014, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello avversario e la conferma integrale dell'impugnata sentenza, nonché in via subordinata, per l'ipotesi di riforma, anche solo parziale della sentenza appellata, accertarsi e dichiararsi la prescrizione delle somme dovute dalla Banca in data anteriore al 21.01.1998 e, per l'effetto, respingersi le domande avverse.

La Banca appellata eccepiva, peraltro, l'avvenuto passaggio in giudicato, per mancata di impugnazione, di rilevanti e fondamentali parti della sentenza appellata, tra le quali, la



carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, la mancanza di una domanda alternativa di accertamento del saldo del conto oggetto di causa, la validità ed efficacia della clausola anatocistica per il periodo successivo al 30.06.2000 e, soprattutto, il passaggio in giudicato delle motivazioni addotte dalla sentenza impugnata per respingere la contestazione sugli interessi ultralegali, con l'effetto che lo spiegato appello, secondo la prospettazione difensiva della Banca, non avrebbe potuto in ogni caso sortire l'effetto di provocare la riforma della sentenza impugnata, poiché le motivazioni passate in giudicato, destinate a permanere, avrebbero precluso, in quanto di per sé idonee a sorreggere la decisione, l'esame delle contestazioni avversarie.

In ultimo, la Banca ribadiva e reiterava l'eccezione di prescrizione, assumendo che la prima formale richiesta di rimborso fosse pervenuta da parte della solo in data 21.01.2008 e che, sino ad allora la non soltanto non aveva sollevato contestazioni di sorta circa le condizioni applicate dall'Istituto, ma aveva sistematicamente approvato, se pur in forma tacita, gli estratti conto periodicamente inviatele dalla Banca.

In ultimo, la difesa della Banca richiamava la sentenza resa a SS.UU. n. 24418/2010 nella parte in cui la Corte di Cassazione era intervenuta sul tema dell'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, distinguendo tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori, della quale chiedeva l'applicazione dei relativi principi di diritto.

All'udienza del 25.11.2014, fissata quale prima udienza di comparizione, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata per trattazione alla successiva udienza del 24.02.2015, alla quale seguiva la precisazione delle conclusioni rese in data 17.11.2015.

Trattenuta la causa in decisione, la Corte in data 01.04.2016, disponeva con ordinanza la remissione della causa in istruttoria, per l'esperimento di supplemento di CtU, in accoglimento sia dell'istanza di integrazione della CtU avanzata da | sia avuto riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Nell'ordinanza dispositiva dell'integrazione della CtU, la Corte stabiliva i seguenti quesiti:
"(...) proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti:



1. *PRESCRIZIONE (Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010): quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità e per il periodo 21.07.1992 /21.01.1998 se siano intervenute rimesse solutorie, ossia versamenti sul conto scoperto oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al rientro dell'esposizione) escludendo dai successivi conteggi tutte le rimesse solutorie; a tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta.*
2. *ANATOCISMO: gli interessi passivi dovranno essere conteggiati senza operare alcuna capitalizzazione dal 21 luglio 1992 fino al 30.06.2000 compreso;*
3. *CMS: applichi la c.m.s. come segue:*
 - *In assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;*
 - *In presenza di pattuizione solo sul tasso, con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca (del trimestre scoperto);*
 - *In presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, con il tasso e periodicità di convenzionamento adottate dalla banca;*
4. *SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente.*
5. *All'esito determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non sia prescritta.*

All'udienza del 31.05.2016 veniva quindi conferito l'incarico di cui al quesito che precede al dott. _____ con termine fino al 15.11.2016 per il deposito della relazione peritale.

All'udienza del 29.11.2016, verificato il deposito della CtU, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.12.2016.

A detta udienza le parti rassegnavano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta per la decisione, assegnandosi alle parti i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello formulato dalla _____ riguarda l'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte (motiva e di dispositivo) nella quale il Giudice ha statuito l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla attrice appellante

Ha motivato sul punto il primo Giudice:

" (...) il rapporto bancario di cui si tratta è il conto corrente n. _____ acceso da _____ il 21.01.1981, collegato a svariate aperture di credito.

E' pacifico che il conto corrente risulta aperto sino al 31.03.2009 e, dunque, successivamente al radicamento della causa. Quanto precede, vale ad escludere l'ammissibilità della domanda di ripetizione, per le medesime ragioni già più volte affermate da questo Tribunale, successivamente alla sentenza SS.UU. n. 22418/10 ed in ossequio ai principi ivi affermati in materia di dies a quo del termine di prescrizione".

Ancora:

"In altri termini, ai sensi dell'art. 2935 c.c. così come interpretato dalla Suprema Corte in subjecta materia, delle due l'una: o si avanza domanda di restituzione di quanto pagato in corso di rapporto (...) o come nel caso di specie e chiarito sin da ultimo da parte attrice, la pretesa è genericamente costituita dalla restituzione di quanto indebitamente preteso in corso di rapporto in relazione, in primis, alla capitalizzazione trimestrale e poi alle altre voci assunte come illegittime";

per concludere:

"Va allora rilevato che parte attrice non ha avanzato autonoma domanda di accertamento del rapporto dare-avere fra le parti, essendosi limitata a richiedere accertamenti strettamente strumentali e funzionali alla domanda di ripetizione.

D'altro canto, quanto meno sino alla definitiva cristallizzazione del thema decidendum (appunto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.) sarebbe difettato un interesse concreto ed autonomo ad un mero accertamento al momento della notificazione dell'atto di citazione. Come noto, la citata sentenza delle Sezioni Unite afferma l'ammissibilità di un'azione di accertamento mero anche con riguardo al conto



corrente aperto, postulando l'esistenza di un interesse ad agire quale potrebbe essere quello ad una rideterminazione del saldo dovuto, in funzione di un diverso e maggiore impiego della provvista garantita delle linee di credito in corso. E tuttavia, poiché tali linee di credito non constavano più in essere al momento del radicamento dell'azione è chiaro che tale interesse non è ravvisabile, né può esservi autonomo interesse all'accertamento di un dato numerico ancora mutevole in singulos dies proprio in ragione della persistente esistenza del rapporto bancario oggetto di causa (situazione, appunto, sussistente allorquando la causa venne introdotta e, ancora, sino al primo trimestre del 2009).

(...) Quanto precede, allora, esime dall'operare una ricognizione del saldo al momento del radicamento della causa, potendo e dovendo la cognizione del Tribunale arrestarsi all'esame delle singole nullità delle quali l'attrice si duole".

Rispetto alla motivazione suesposta, l'appellante lamenta un'errata applicazione dei principi contenuti nella sentenza a SS.UU. n. 24418/2010, laddove in caso di conto non ancora estinto, la restituzione di quanto addebitato illegittimamente è da eseguirsi con la rettifica del saldo.

Come si evince dalla motivazione sopra richiamata, tale profilo era stato tenuto in considerazione dal Giudice di primo grado, che tuttavia non aveva applicato il principio in questione sul presupposto che *"le linee di credito non constavano più in essere al momento del radicamento dell'azione"*.

Parte appellata per converso ritiene corretta la parte motiva della sentenza de qua, giacché, essendo il conto corrente oggetto di causa ancora aperto al momento dell'avvio del giudizio, controparte avrebbe potuto soltanto chiedere la restituzione delle rimesse aventi natura solutoria, andate a coprire addebiti illegittimi, per concludere che non avendo specificato quali fossero queste rimesse ed avendo anzi chiarito di voler chiedere la restituzione di tutto l'indebito genericamente ed ampiamente inteso l'azione di ripetizione sarebbe inammissibile.

Ritiene la Corte che il motivo di appello proposto da [redacted] sia fondato, anche avuto riguardo dei principi di diritto contenuti nella sentenza n. 220/86 della Corte Costituzionale in riferimento all'art. 111 Cost. sul giusto processo civile, secondo la



quale *“Il giusto processo civile viene elaborato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano, ma per rendere pronuncia di merito descrivendo chi ha ragione e chi ha torto; il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria (...)”*.

Nel caso di specie, pur non ignorando l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che trae origine dalla sentenza della S.C. n. 798/13, ritiene la Corte che si debba avere riguardo a quanto rilevato nel concreto, in fatto, dal Giudice di prime cure (*le linee di credito non constavano più in essere al momento del radicamento dell’azione*) e che ragioni di economia processuale inducano a ritenere parziale la pronuncia resa in primo grado di mera declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, non seguita da alcun altro accertamento sui diritti e sulle domande proposte dalla società attrice, ritenute inammissibili dal primo Giudice.

Questo, vuoi perché la domanda di ripetizione presuppone logicamente un accertamento (sul punto anche Cass. 1° sezione, sent. 12196/2012: *L’accertamento del legittimo saldo dei conti correnti, a seguito della rettifica delle clausole contrattuali riguardanti gli interessi, rientrava, quale indispensabile presupposto del diritto nella causa petendi della domanda di ripetizione dell’indebito formulata dalla correntista*) vuoi perché al conto chiuso deve ritenersi equipollente una situazione di conto “cristallizzato” o, comunque, concretamente non più operativo tra le parti, come consta ravvisarsi nella fattispecie, tanto è vero che proprio su tale base di non operatività, il primo Giudice ha escluso di poter operare la rettifica del saldo, dichiarando che *“le linee di credito non constavano più in essere al momento del radicamento dell’azione”*.

Su tale presupposto di fatto, peraltro non controverso, è stata emessa l’ordinanza istruttoria di integrazione della CTU, disposta da questa Corte in data 01.04.2016 e depositata il 15.09.2016.

L’ordinanza identifica la decorrenza del periodo d’indagine dal momento in cui risultava agli atti documentata e non controversa la sussistenza di un’apertura in conto



corrente (cfr. doc. 8 primo grado Intesa) ritenendo, per converso, per il periodo precedente, fino a tale data non provato l'esistenza di uno o più rapporti di affidamento e, di conseguenza, ritenendo aventi natura solutoria – quindi - prescritte tutte le rimesse antecedenti.

Non solo, ai fini della decisione, occorre richiamare che a partire dalla sentenza n. 24418/10 resa a SS.UU. la Suprema Corte ha costantemente affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente bancario, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì dalla data di chiusura del rapporto.

Qualora l'avvenuta stipulazione tra le parti di un rapporto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, infatti, alla banca che eccepisce la prescrizione, allegare e provare le rimesse che hanno avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/14); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudizio non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori (cfr. sul punto, di recente l'Ordinanza Sez. 6 Corte di Cassazione 07.09.2017 n. 20933).

L'applicazione del principio sopra indicato consente di superare le criticità esposte dal CTU nell'elaborato peritale (cfr. pag. 11) laddove sulla base della documentazione incompleta acquisita al giudizio ha rilevato l'impossibilità di procedere all'individuazione di poste solutorie:

La mancanza delle originarie annotazioni cronologiche delle operazioni negli estratti conto non rende eseguibili le elaborazioni secondo i criteri stabiliti in quesito (riclassificazione per data disponibile, individuazione di rimesse solutorie ed espunzione delle medesime ai fini della successiva determinazione degli effetti anatocistici”).



In applicazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, l'impossibilità di identificare le rimesse solutorie è destinata a ripercuotersi sulla parte che aveva interesse ad avvalersi di tale identificazione, ovvero sulla Banca.

Ne consegue che la consulenza tecnica esperita nel presente grado, pur non procedendo a tale identificazione, è da ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.

Le risultanze dell'indagine peritale sono state le seguenti:

(...) dai riassunti scalari in atti, riferiti al periodo d'indagine (III trimestre 1992 – II trimestre 2000) risultano addebitati dalla banca interessi passivi per € 1.438.718,43, commissioni di massimo scoperto per euro 39.760,84, spese per recupero bolli per euro 59,91.

(...) lo scrivente ha eseguito una serie di ricalcoli sul conto corrente n. 0512/1000/16533, intrattenuto dalla _____ con Intesa Sanpaolo spa (determinando senza espunzione di partite solutorie, punto n. 1 del quesito ed a fini anatocistici, punti 2 e 3 del quesito i risultati riportati nell'elaborato di seguito sintetizzati

<i>Saldo da scalare al 30/06/2000</i>	<i>2.186,96</i>
<i>Interessi debitori (nel limite ricostruito) (14)</i>	<i>1.017.013,09</i>
<i>c.m.s. addebitate</i>	<i>39.760,84</i>
<i>spese liquidazione addebitate</i>	<i>426,08</i>
<i>interessi debitori ricalcolati (nel limite ricostruito) (14)</i>	<i>687.318,22</i>
<i>nuovo saldo rettificato al 30/06/2000</i>	<i>372.068,74</i>

Il Ctu incaricato nell'elaborato predisposto, premettendo di essere impossibilitato ad individuare rimesse solutorie sulla base della documentazione allegata dalle parti, utilizzando gli estratti conto scalari (prodotti dalla Banca anche se in modo non completo) ha proceduto al calcolo degli interessi debitori nei periodi ricostruibili (in mancanza di riassunti e scalari e di prospetti di liquidazione competenze non sono stati effettuati ricalcoli) ha indicato le commissioni di massimo scoperto e le spese di liquidazione, rideterminando gli interessi senza capitalizzazione e giungendo a un saldo positivo per la società correntista alla data del 30.06.2000 di + 372.068,74.=.

In sede di udienza di precisazione delle conclusioni (tenutasi il 13.12.2016) la società



appellante ha formulato domanda subordinata di riforma della sentenza impugnata, *confermata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi a debito, di condanna dell'appellata a pagare e/o a riaccreditare in conto alla appellante la somma di € 372.068,74 (saldo a favore del correntista al 30.06.2000) come risultante dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Mauro Vicendone depositata in atti l'08.11.2016.*

L'accoglimento integrale nel quantum della domanda subordinata formulata dalla _____ presuppone l'accoglimento anche del secondo motivo di appello, riguardante la censura della sentenza di primo grado nella parte nella quale erano state respinte le contestazioni d'invalidità mosse dalla società correntista all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura trimestrali.

Esaminato il secondo motivo di appello dedotto dalla _____, la Corte, avuto riguardo, sia ai motivi di erroneità della sentenza dedotti dall'appellante, sia nello specifico ai documenti di causa ed alle risultanze della CtU esperita nel presente grado, non lo ritiene accoglibile.

Per quanto riguarda la presunta assenza di negoziazione del tasso a debito ultralegale, dalle risultanze della CtU, che richiamano in maniera analitica i documenti contrattuali intercorsi inter partes (doc. 8, 9, 10 e 37 di primo grado di parte Intesa) risulta la pattuizione per iscritto del tasso debitore e delle sue variazioni (cfr. relazione Vicendone pagg. da 11 a 13).

Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, l'appellante nella propria censura non ne ha contestato, come invece avrebbe potuto, la mancata pattuizione, ma la causa.

Infine per quanto riguarda le commissioni di chiusura, il CtU nel ricalcolo ha espunto le spese non pattuite contrattualmente, mantenendo invece esclusivamente quelle relative all'operatività e al recupero del bollo.

Ne consegue che, avuto riguardo all'esito dell'istruttoria esperita e ai motivi di appello nei limiti di cui è stato disposto l'accoglimento, la domanda di ripetizione formulata dalla _____ appare parzialmente fondata, quantunque limitata non già all'intero



saldo positivo ricalcolato dal CTU (pari a € 372.068,75.=, comprensivo anche del saldo positivo riconosciuto a quella data alla correntista) ma alla differenza tra gli interessi a debito accertati e quelli dovuti senza capitalizzazione trimestrale, pari alla minor somma di € 329.694,87.=.

La sentenza impugnata, a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello, dovrà pertanto essere riformata nei termini anzidetti, dovendosi ritenere ammissibile nella fattispecie la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla

La riforma della sentenza e l'accoglimento, ancorché parziale della domanda formulata dalla comporta anche la revisione delle spese di lite, comprese quelle del primo grado.

Tanto premesso, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, dell'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla e, comunque, per un importo inferiore a quanto richiesto in primo e secondo grado, questa Corte ritiene di disporre la condanna di Intesa Sanpaolo al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, nella misura del 1/2, con compensazione della residua parte, per entrambi i gradi di giudizio.

Le spese processuali sono determinate complessivamente, in applicazione dei valori medi di riferimento del decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, così come accertato (da € 260.001 a € 520.000) come segue:

per il primo grado: € 3.750,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 9.915,00 per la fase istruttoria, € 5.870,00 per la fase decisione e così complessivamente € 21.387,00, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;

per il grado di appello: € 4.180,00 per la fase di studio della controversia, € 2.430,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 6-950,00 per la fase decisione e così complessivamente € 19.160,00, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.



Per quanto riguarda le consulenze tecniche esperite in entrambi i gradi di giudizio e che nella sentenza impugnata erano state poste a carico esclusivo della la Corte ritiene di porle integralmente a carico della parte soccombente, Intesa Sanpaolo in quanto connesse con l'esito favorevole del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento dell'appello proposto da
emessa dal Tribunale di Torino in data 05.03.2013, in riforma di detto provvedimento, condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di € 329.694,87.=, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/2, oneri che liquida complessivamente (100%) nella somma di € 21.387,00.=, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato delle spese generali in ragione del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo la compensazione delle spese processuali della residua parte, pari a 1/2;
- condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di 1/2, che liquida complessivamente (100%) nella somma di € 19.160,00.=, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo la compensazione delle spese processuali della residua parte, pari a 1/2;
- dispone la distrazione dei compensi sopra indicati, per entrambi i gradi di giudizio a favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico esclusivo di Intesa Sanpaolo le spese di CTU, così come liquidate, per ciascun grado di giudizio.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio del 10 ottobre 2017.

IL CONSIGLIERE EST.

Angela LABANCA

IL PRESIDENTE

Federica LA MARCA

